

La filosofia di F.C. von Savigny come acquisizione evolutiva

Antonio Tomaselli

Sommario

- 1. Continuità e frattura: tra l'Illuminismo giuridico e il Romanticismo storicista;**
- 2. La frattura nella società;**
- 3. Evoluzione della scienza del diritto: tra A.F.J.Thibaut e F.C.von Savigny;**
- 4. Lo Storicismo e il sistema di Savigny;**
- 5. Il marxismo di Savigny;**
- 6. Conclusione.**

1.Continuità e frattura: tra l'Illuminismo giuridico e il Romanticismo storicista

Il tema intorno al quale si sviluppano queste pagine, si propone di evidenziare l'evoluzione della scienza giuridica che ci ha condotti fino alla filosofia del diritto di F. C. von Savigny. In questa maniera si vuole offrire un panorama abbastanza chiaro delle interpretazioni della sua opera, sia dal punto di vista della 'scienza' nonché da quello della 'teoria' del diritto. Per il momento interessa soffermarci sul periodo storico che va dalla fine del XVIII secolo agli inizi del XIX, in cui si accumulano tutta una serie di questioni che hanno interessato appunto la produzione scientifica di Savigny. Infatti, gli anni immediatamente successivi a quelli della rivoluzione francese, sono particolarmente importanti soprattutto per ciò che attiene la realtà normativa, la quale se da una parte rispecchia l'idea di un razionalismo illuministico incline alla diffusione di dottrine codicistiche, da un'altra angolazione la prospettiva evidenzia invece la diffusione di uno storicismo che ha particolare importanza non solo nell'ottica della teoria del diritto ma soprattutto per quanto attiene la teoria della società. Nasce così l'esigenza di ridefinire le caratteristiche dello sviluppo scientifico, a cui si risponde o con proposte di tipo 'logico' o di tipo 'storico'. Mentre nel primo senso il problema va alla ricerca dei 'fondamenti' delle scienze che assecondano una teoria della conoscenza formalizzata; il secondo tipo di proposta sposta l'attenzione più sull'aspetto del divenire che su quello dell'unità delle scienze. Per questo motivo, ad esempio, vediamo con T.Kuhn¹ privilegiare una concezione dello sviluppo scientifico, come per esempio con la filosofia di Savigny, che individua un mutamento radicale rispetto alla continuità storica

precedente. Lungo questa direzione Luhmann e De Giorgi hanno scritto che “la storia nasce quando eventi rilevanti per la società vengono osservati in considerazione della differenza tra prima e dopo (cioè come cesure)”². Questa ‘frattura’ si impone alla ‘continuità’ del pensiero scientifico. “Esistono nella scienza due fasi di crescita: nella prima fase denominata come 'scienza normale', l'accrescimento avviene per accumulazione intorno a paradigmi che, per fede o per convenzione, sono accettati come validi e certi. Vi sono poi i periodi straordinari, quando si opera il riordinamento logico e categoriale da cui saranno desunti i nuovi paradigmi per la successiva fase di scienza normale. Ovviamente la storia delle scienze registra il netto prevalere delle fasi ‘normali’ rispetto a quelle straordinarie”³. La ‘frattura’ che l’opera di Savigny rappresenta nel panorama giuridico tedesco, si contrappone al razionalismo illuminista di area francese; in sostanza l’Europa uscita fuori dal Congresso di Vienna presenta il problema di individuare rispetto alle due forme, codicistica o storicista, una scienza del diritto in grado di descrivere una realtà normativa capace di assorbire i mutamenti sociali e l’astrattismo di derivazione razionalistica. La cultura storiografica, parallelamente allo sviluppo del romanticismo tedesco, nel considerare negativamente l’esperienza rivoluzionaria e napoleonica, ha sottolineato il carattere essenzialmente conservatore di quest’ultima, la quale è priva del concetto di ‘azione’ che in area romantica invece viene interpretato come necessario, nonché adeguato ad una effettiva rispondenza alla realtà differenziata dei diversi Paesi, utile a disegnare con i pubblici poteri l’assetto politico ed il quadro sociale. In sostanza la filosofia di Savigny abbraccia una elaborazione del diritto distante dalla costruzione formalistica e dogmatica della tradizione francese, per acquisire quella fondamentale “*coniunctio* tra *jurisprudentia* ed *historia* e rifiutando di abbandonare quella essenziale cornice metodologica costituente la base interpretativa del fenomeno giuridico”⁴. A sostegno della evoluzione storicistica dell’opera di Savigny si associa la dottrina di F.Meinecke⁵, la quale sottolinea la forte gerarchizzazione della società tedesca che ha difficoltà ad accettare i canoni egualitari del *Code Napoléon*, ragion per cui viene esaltato “quel diritto tradizionale accettato consuetudinariamente, che consentiva un pluralismo di rapporti civili”⁶.

2. La frattura nella società

La ‘frattura’⁷ che l’opera di Savigny disegna, verte soprattutto sull’importanza di poter essere tale perché essa è il frutto di un mutamento che riguarda la società per intero. Da questo punto di vista profondamente sociologico non è tanto, o solo, la produzione letteraria a porsi in antitesi al formalismo illuminista. Essa è

circondata da tutta una serie di differenziazioni delle classi sociali che stridono col modello verticistico di tradizione feudale. Questo 'studio' sull'organizzazione delle classi sociali riveste una funzione importantissima nell'analisi dei rapporti che non possono essere mai previsti o precostituiti come accade con le teorie formali o con quelle codicistiche. Soprattutto per questo motivo la filosofia del diritto di Savigny 'rompe' il classico rapporto 1 (uno) ad 1 (uno) tra soggetti che invece la teoria codicistica del diritto ha sempre sostenuto, per mettere in evidenza una complessità dei rapporti che stanno alla base dello 'storicismo sociale'. Essi si accompagnano con l'esaltazione di quel diritto della tradizione, accettato come consuetudine⁸, che permette una pluralità di rapporti civili. Questo si pone lungo quella direzione che non vede ridurre la sua validità con ogni singola legge che diventa unica fonte normativa dello Stato moderno. Savigny contesta apertamente questa riduzione della validità del diritto, e ciò si diffonde anche fuori dai confini tedeschi, come in Italia, dove a causa della calata dell'*Armée d'Italie* del 1796 si stava diffondendo un processo di sostanziale unificazione giuridica di derivazione francese, contrariamente alla diffusione delle peculiarità del 'municipalismo' tradizionale, che insieme allo storicismo del filosofo napoletano G.Vico⁹, esaltavano invece l'idea della storicità dell'esperienza giuridica quale senso dell'interpretazione di ogni fatto. Per questo è possibile cogliere nel pensiero di Vico il superamento di quella contrapposizione tra individuo e Stato, la quale non viene più vista in maniera assoluta e fissa, ma contestualizzata nel divenire storico e nella sua fattualità di fenomeno dialettico e dinamico, in cui anche la concezione dello Stato presenta la sua mobilità rispetto all'immobilismo di quello moderno. La filosofia romantica del nuovo secolo rappresenta l'essenza della tradizione storica tedesca che guarda la vasta differenziazione dei fattori religiosi, politici, economici e sociali; "per questo motivo viene diffusa l'idea che le leggi non avrebbero mai dovuto essere imposte dall'esterno, dalla volontà di un legislatore ma avrebbero dovuto formarsi naturalmente, in modo organico e spontaneo"¹⁰. Da questa prospettiva tutti i romantici descrivono una teoria del diritto fortemente influenzata da uno storicismo fondato sul rifiuto del *Code Napoléon* e di ogni altra manifestazione codicistica. La frattura da cui siamo partiti tra Illuminismo codicistico e Romanticismo storico, non deve quindi essere interpretata come una contrapposizione tra Stati, o meglio tra area tedesca e francese. Se fosse così la frattura si presenterebbe come una divisione tra forme più evolute e forme meno. In realtà anche nell'ambiente intellettuale tedesco, è possibile individuare assertori di dottrine razionalistiche e sistematizzanti del diritto, che tuttavia non vengono lette o interpretate nello stesso senso o nella stessa

direzione della teoria del diritto di derivazione franco-napoleonica. A questo punto è possibile sostenere che la frattura non si pone come antitesi tra una teoria del diritto rispetto ad un'altra, ma come una 'composizione' tra prospettive differenti in cui una rappresenta una forma evolutiva rispetto all'altra. In questa maniera è possibile legittimare l'interpretazione che viene sostenuta in particolare da A.F.J.Thibaut con *System des Pandektenrecht* (Jena 1846) e da A. Heise con *Grundriss eines Systems des gemeinen Civilrechts zum Behuf von Pandekten Vorlesungen* (Heidelberg 1819). In Italia invece le esigenze sistematizzanti connesse allo storicismo giuridico, vengono portate avanti da G.Solari¹¹ e da F.Orestano con l'*Introduzione allo studio storico del diritto romano* (Roma 1961). Assecondando quella concezione della teoria del diritto frutto della composizione delle due opposte visioni, anche la diffusione dei principi codicistici della Francia trovano spazio nell'opportunità di codificare quelle leggi rispondenti a criteri universali nonché a bisogni generali. Questa prospettiva mette in evidenza che Savigny non nega 'in assoluto' la diffusione del codicismo, se si pensa infatti che intorno alla fine del XVIII secolo si diffonde il *Landrecht*¹² che mantiene in vita l'*Usus modernus Pandectarum*¹³, il quale si avvale dell'opera dei giuristi che studiano l'evoluzione del diritto che sgorga dal *Volkgeist*¹⁴ come attività interpretativa della scienza giuridica. Quest'ultimo aspetto è quello che si differenzia maggiormente dal *Code Napoléon*, che invece esclude ogni lavoro interpretativo rispetto al procedimento codificatorio tedesco che lascia agli interpreti uno spazio piuttosto vasto. Da questo punto di vista allora, la teoria del diritto tedesca rappresenta una forma evolutiva rispetto a quella francese. I giuristi tedeschi godono di uno spazio creativo molto più ampio rispetto ai confini, matematicamente afferrabili, della scienza del diritto francese. Questa differenza si allaccia appunto a quella tesa a declinare il diritto non solo dal punto di vista formale, ma anche da quello contenutistico. In questa maniera, "la cosiddetta evoluzione storica si fonda in generale sul fatto che l'ultima forma considera le precedenti come semplici gradini che portano a essa"¹⁵. In questo senso allora la teoria del diritto tedesca, come ebbe modo di sostenere G. Marini, rappresenta "il risultato di uno sforzo comune dei suoi giuristi, con un lavoro che scopre i lineamenti generali, costanti, dei rapporti privati"¹⁶.

3. Evoluzione della scienza del diritto: tra A.F.J.Thibaut e F.C.Savigny.

La problematica di cui abbiamo parlato sino ad ora, quella cioè che abbiamo raccontato come evoluzione della teoria del diritto conseguenza della frattura anzidetta, diviene il tema centrale nel rapporto tra Thibaut e Savigny. Mentre A.F.J. Thibaut si sforza di originare un diritto uniforme che sia in grado di indicare la

stabilità e l'inderogabilità dei rapporti, il diritto di Savigny invece, come ha sostenuto G.Marini, si sviluppa sulla stessa linea del diritto inglese che nasce da 'freschezza creativa' e "non è costretto sulle tracce anguste di un diritto antico e straniero"¹⁷. Il rapporto tra Savigny e Thibaut allora si sviluppa lungo quella idea capace di indicare nel diritto il punto di arrivo di una forma di stabilità metodologica dei rapporti, i quali giungono ad indicare una compiutezza giuridica frutto non solo dell'uniformità di un codice bensì anche di quella che, sempre dal punto di vista di G.Marini, viene diffusa dalla scienza giuridica come fonte suprema del diritto. Da questa prospettiva allora la scienza giuridica si caratterizza lungo un percorso evolutivo per cui, se l'emanazione di leggi e codici possono essere letti come il frutto di tempi ancora poco maturi o anche di decadenza e corruzione di una qualsiasi civiltà, "le epoche di fiorente cultura invece non hanno bisogno di codici, perché sanno creare il loro diritto, come del resto la loro lingua e le loro arti"¹⁸. All'interno dei confini di questa posizione filosofica, Savigny pubblica *Juristische Methodenlehre nach der Ausarbeitung des Jakob Grimm* (Stuttgart 1951), in cui la scienza del diritto viene declinata come storia del diritto 'progrediente', cioè come un sistema storicamente in movimento che presenta il vantaggio di non ridurre il diritto ad una forma statica, bensì viene sottolineata la necessità del 'modo di vivere di un'epoca', il cosiddetto "principio della vita", il *Lebensprincip*. A questo punto rimane da evidenziare il carattere 'innovatore' dello storicismo romantico, il quale non rappresenta il frutto di una contrapposizione netta rispetto al passato, bensì il punto di arrivo di un processo che parte da molto lontano e che giunge ad acquisire l'idea di una scienza del diritto che è sviluppo storico; in questo senso Savigny si riferisce a G.Hugo¹⁹. Questa continua tensione nella quale si iscrive il sistema storicistico del diritto, indica un 'fine originario' verso cui l'attività scientifica deve tendere, la quale viene rappresentata come unità originaria di teoria e pratica, o meglio di legge e giurisprudenza che procedono in intima connessione. Per questo l'unità dei due aspetti è particolarmente importante perché consente di evitare il rischio che la *teoria* conduca in un gioco vano da un lato, mentre dall'altro che la *pratica* invece degeneri in un mestiere manuale; "teorico perfetto sarebbe dunque colui, la cui teoria fosse vivificata dalla piena e completa conoscenza di tutta la pratica attività giuridica; tutti i rapporti morali, religiosi, politici, economici della vita reale dovrebbero essere presenti al suo sguardo"²⁰. All'interno di questo contesto la scienza giuridica dovrebbe rafforzare le indagini teoriche e condurle lungo 'la retta via', spianando la strada al legislatore che si serve del modello diffuso dal diritto romano o meglio della giurisprudenza creativa dell'età repubblicana, che per G.Marini viene regolata attraverso un controllo

ininterrotto altamente benefico, per cui “se la conoscenza del diritto romano deve condurci allo scopo prefissoci, non ne è data che una sola via: dobbiamo leggere e meditare da noi stessi gli scritti degli antichi giureconsulti”²¹. A questo punto, se si volesse trarre una prima conclusione in grado di comprendere il senso della frattura da cui siamo partiti, possiamo sostenere che essa si rappresenta come la forma di un processo di continuità tra Thibaut e Savigny e non invece come la fine di una teoria del diritto e l’inizio di un’altra concezione teorica. Entrambe erano unite dalla combinazione di senso storico e sistematico; essi vedevano una corrente centrale nella storia dei popoli, in cui si manifestava la razionalità del loro esistere storico come unità di teoria e pratica che, secondo Savigny ci può riuscire di massimo vantaggio se sappiamo servirci rettamente del diritto romano. Tutto quello che a Thibaut poteva apparire come irragionevole o casuale, con Savigny giunge a rappresentare un aspetto della varietà della vita e del suo sviluppo storicistico. È in questa prospettiva che bisogna leggere il rapporto tra i due filosofi, in maniera tale da combinare ‘adeguatamente’ la creazione e “la modificazione del diritto all’opera prevalente del legislatore oppure all’opera di giuristi teorici e pratici”²² affinché non si affermasse una presenza esclusiva della legislazione o della giurisprudenza. Per questo motivo è importante quanto ha sostenuto G.Marini relativamente alla capacità di Savigny di arrivare a formulare una comprensione del diritto capace di entrare in contatto con una cultura giuridica molto vasta, che si rende possibile grazie al continuo rapporto tra la formalità di un sistema e la materialità degli istituti²³ che, mentre per Coing, H. essi (gli istituti) si pongono come fonti per la costruzione del diritto privato, Vicén G. si sofferma invece sullo storicismo giuridico dell’individualità che si trova alla base di ogni istituto, dove la storia diviene mondo della creatività²⁴. Per questo motivo assistiamo ad un mutamento radicale nella concezione della scienza giuridica, per cui essa “non è più scienza di leggi storicamente date e quindi certe, ma scienza di come il diritto venga effettivamente pronunciato”²⁵. Questa concezione nega l’accusa di conservatorismo²⁶ che è stata più volte rivolta a Savigny, proprio perché chi pensa che lo storicismo sia una scienza che riposa su se stessa, si sbaglia come ebbe modo di scrivere Vicén, questo perché il ‘movimento’ storicista non torna mai su se stesso, ma si proietta in avanti, indicando la strada per la costruzione del futuro²⁷. Esso si qualifica come movimento proprio perché produce distanze dalle posizioni iniziali, volgendo attenzione al rapporto tra tendenze formalistiche e visioni storico-materiali del diritto. È per questo motivo che sia Marini G. che De Giorgi R. hanno parlato di una vera e propria ‘conversione metodologica’ per mezzo della quale la scienza del diritto va determinandosi nella storia dei

fatti i quali sono caratterizzati da un mutamento che avviene nel corso del tempo. “In questa maniera Savigny aggancia la scienza del diritto a tutta una serie di rapporti sociali che si dispiegano nel tempo, sottolineando non solo la intrinseca necessità di essi, ma soprattutto la loro ‘particolarità’, nonché la loro contingenza”²⁸. Per questo motivo un fatto²⁹ non ha valore per sé stesso, ma per il posto che occupa nel processo storico che rappresenta, che riprendendo l’idea famosa dello ‘spirito del popolo’, quella del *Volkgeist*, consente di individuare il rifiuto di una ipotesi trascendentale per evidenziare nel concetto di cultura, invece, il catalizzatore di questa nuova visione imperniata sulla fede nella attiva operosità delle energie umane. L’idea di una scienza giuridica priva dei caratteri della certezza e della concretezza apre la strada ad una forma del diritto e delle relazioni sociali estremamente incerte. Tale ‘instabilità’ del diritto, in considerazione della prospettiva che il romanticismo storicista inaugura, si misura con una incertezza che non è solo una proprietà del diritto, bensì diviene un aspetto volto ad individuare il senso proprio della vita nonché della società. In questa maniera assistiamo al passaggio da una nuova fondazione che eviti il pericolo di un “solipsismo della giurisprudenza”, questo perché chi pensa che lo storicismo sia una scienza che riposa su se stessa si sbaglia. Questo tipo di movimento allora presenta una caratteristica per cui la scienza giuridica non è più una scienza legislativa 'certa' e di per sé formalmente 'sicura', bensì essa sposta l'accento su teorie dell'interpretazione che si aprono a sempre nuove differenti forme.

4. Lo Storicismo e il sistema di Savigny

La distanza tra Illuminismo e Romanticismo viene declinata dal punto di vista del diritto non solo sotto la forma di certezza ed incertezza, ma anche come distinzione tra immutabilità e mutabilità. Il punto essenziale di questa differenza si coglie nel passaggio dal concetto di ordine sociale a quello di sistema, che evidenzia quella forma dell’evoluzione storica conseguenza della frattura tra “lo spirito geometrico applicato al diritto col dispotismo illuminato” ed il passaggio allo storicismo romantico. “Nelle lotte della società europea, vuoi che riguardassero il diritto, lo Stato o la religione, dovunque essa [la scuola storica] si scontrò con le idee del XVIII secolo. In questa scuola fiorì un modo di considerare empirico che era amorevole aderenza alla peculiarità del processo storico...”³⁰. Per questo, nella prima metà dell'Ottocento, le discussioni intorno al significato della scienza del diritto e della descrizione della società diventano sempre più importanti perché rimandano ad una analisi particolarmente attenta alle ricerche sul rapporto dell'uomo e dell'ambiente, che dal punto di vista di Savigny volge particolare attenzione al rapporto tra tendenze formalistiche e visioni storico-

materiali del diritto che, in questa maniera, si qualificano come adeguate ad una concezione dinamica e creativa frutto dell'evoluzione storica. All'interno di questo contesto assistiamo ad una vera e propria “conversione metodologica” così come ne hanno parlato sia G.Marini che R.De Giorgi³¹, per mezzo della quale la scienza del diritto va determinandosi nella storia dei fatti giuridici che sono direttamente connessi ai rapporti di diritto. Essi sono caratterizzati da un mutamento che avviene nel corso del tempo, per mezzo del quale la scienza del diritto si aggancia a tutta una serie di rapporti sociali che si dispiegano nel tempo, sottolineando non solo la intrinseca necessità di essi, ma soprattutto la loro 'particolarità' nonché la loro contingenza. A questo punto l'opera di Savigny incontra quella di Dilthey, che gli permette di pensare alle 'scienze dello spirito' nell'ambito delle ricerche sull'uomo e la società, in cui il percorso della scuola storica del diritto si declina come cammino creativo in un intreccio sempre libero tra le azioni degli individui. Per questo secondo G.Marini, il riferimento di Savigny a Dilthey è rivolto a richiamare la filosofia del diritto in quanto studio filosofico dell'esperienza giuridica. L'opera più direttamente connessa a questa prospettiva, nonché quella ritenuta fondamentale da questa angolazione è *Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883) (Introduzione alle scienze dello spirito)*, per mezzo della quale Dilthey nega il trascendentalismo di Kant e di conseguenza anche la concezione della metafisica come scienza, utilizzando “Kant per andare oltre Kant”³² e rifiutando una concezione ultraterrena del soggetto umano. Tutto ciò significa rifiutare la metafisica che 'precede' le cose per sostenere invece la capacità e la possibilità di organizzare l'esperienza sulla base della reale costruzione del soggetto umano. G.Marini a tale proposito ebbe modo di scrivere che “l'esperienza è da ritenersi il fatto primario, mentre il pensiero come fatto secondario”³³; questo non significa ridurre la funzione del pensiero, la cui attività di mediazione con la realtà è fondamentale per interpretare l'ambiente attraverso la funzione esegetica. Ciò comporta una forma di riguardo nei confronti delle operose energie umane, perchè sono tra di loro organizzate in maniera tale da evidenziare nel concetto di 'cultura' il valore di un intero processo storico racchiuso in un fatto, il quale acquisisce importanza all'interno del processo stesso, sino al punto di intendere la realtà nella sua intrinseca sistematicità, volta alla formazione di sistemi secondo un principio razionale. Un altro punto che segna l'originalità del pensiero di Savigny si coglie anche nel rifiuto di quelle concezioni che fino ad allora si erano concentrate sull'analisi dell'operatività dell'uomo, come regolatore dei rapporti sociali, per descrivere invece una realtà dove è la rete dei rapporti sistemici che determina l'ambiente sociale ed il suo funzionamento e non l'interesse soggettivo³⁴. L'organicismo dal punto

di vista di Savigny allora rappresenta una originale acquisizione nella misura in cui esso è soprattutto una teoria dell'autoreferenzialità del diritto, che postula la funzione di risolvere contraddizioni e colmare lacune. Questo significa che all'interno dell'ordinamento tutto, sono iscritti una pluralità di sistemi che non consentono di fare riferimento ad un principio superiore, né ad un valore supremo³⁵. La struttura del diritto è ormai pensata a somiglianza di una trama complessa di relazioni che, come ha scritto R. De Giorgi, non “tollera verticalità, idee normative né limiti esterni. Il limite è il mondo e il mondo è l'orizzonte delle possibilità”³⁶. In questo contesto la posizione 'morale' di Savigny si pone in contrasto con quella kantiana, e consolida addirittura un metodo adeguato per ciascuna situazione storico-ambientale. Per Savigny la realtà morale è molto ricca e complessa e non consiste nella sola astratta ragione. Ciò significa che il diritto rappresenta al suo interno il contenuto della differente e complessa coscienza di ognuno, sino al punto di “ipotizzare che il diritto abbia origini molto diverse, a seconda dell'influsso del caso o dell'arbitrio umano, della riflessione e della saggezza”³⁷. In relazione a questa proprietà del diritto generale, è di tutta evidenza una caratteristica propria del diritto positivo, cioè la sua contingenza, la quale deriva dalle selezioni normative che vengono effettuate come 'scelte'. Questa concezione del diritto positivo decisamente influenzata dalla posizione di Dilthey, porta dentro di sé innanzitutto una visione storicistica di esso, ma in particolare deriva dallo 'spirito del popolo' che è proprio del legislatore, che ritiene il diritto frutto di una necessità interna, di una forza costruttiva che parte dall'interno di ogni individuo.

5. Il marxismo di Savigny

Giunti a questo punto, la direzione degli studi su Savigny si colloca in un periodo in cui viene privilegiata quella direzione del pensiero detta hegel-marxista, soprattutto da studiosi italiani, insieme a G. Marini e R. De Giorgi anche A. Schiavone, il quale ebbe modo di scrivere che “il passato vive tutto nel presente come la sua necessità”³⁸. Ciò significa che il riferimento alla *necessità* implica sempre una diretta connessione ad un oggetto che è a sua volta direttamente collegato al concetto di storicità, secondo il quale “la scuola storica parte dall'assunzione che la materia del diritto è data dall'intero passato della nazione e non dall'arbitrio, per cui quella materia avrebbe potuto essere per caso questa o un'altra: essa proviene dall'essenza più intima della nazione e procede attraverso la sua storia”³⁹. Tutto ciò non elimina però il problema della contingenza, ancora di più se si pensa, come scriveva Marini, all'acquisizione di una storia in movimento dialettico-critica, fino al punto di evocare quella concezione del diritto che Savigny chiamava come “organismo vivente

sempre in rapporto con il grande organismo del reale, nel quale si sente pulsare la vita”⁴⁰. Lo storicismo hegel-marxista individua non solo il rifiuto di concezioni di derivazione giusnaturalistica, ma anche una concezione del diritto come parte integrante della cultura, della lingua e dei costumi di un popolo⁴¹. In questo ambito Savigny descrive un mondo di relazioni tra individui che agiscono all'interno delle contraddizioni dell'età moderna, dove il senso della storia è quello della lotta di classe, per mezzo del quale lo storicismo hegeliano avviene secondo modi marxisti. All'interno di questo quadro, il merito più grande che va riconosciuto a Savigny si coglie nella rottura di una forma di pensiero lineare e incompatibile con uno storicismo marxista, per dare spazio ad una 'circolarità' del pensiero come conseguenza della complessità sociale. La diffusione di questo tipo di circolarità, non solo elimina la questione di ciò che è al vertice ad esempio di una piramide, bensì riconosce alla storia la funzione di costruzione del futuro. Per questo, il marxismo di Savigny trova sostegno nell'opera di Badaloni, *marxismo come storicismo* (1975) in cui la specificità della contraddizione marxista permette lo sviluppo di rapporti sempre nuovi che si aprono e si chiudono. Questo storicismo dialettico, si iscrive in una declinazione empirico-evolutiva che a giudizio di Schroder H. si comprende in connessione reciproca e viene insieme considerato in modo 'totale' come unione di società e storia, in cui si evidenzia un rapporto tra ragione e realtà che pensati insieme fanno emergere un concetto di idea frutto dell'unione di una posizione che si oggettiva nella realtà. In questo modo sia lo storicismo dialettico che quello empirico-evolutivo lavorano insieme in un 'ambiente' all'interno del quale la diffusione di una scienza giuridica borghese è sempre più alimentata da un 'progetto repressivo' di dominio e sfruttamento. A questo proposito Marini ha scritto che “la scienza giuridica nella personale esperienza culturale di Savigny, rifugge dalla tentazione di pensarsi in possesso di una verità da imporre agli altri”⁴². Per questo motivo, eliminata l'ontologia della causalità lineare si diffonde e prende corpo l'idea del sistema, o come sosteneva M. Barberis, 'l'invenzione' del sistema stesso, con una propria struttura circolare e con un suo potenziale di complessità che tende a stabilizzarsi rispetto ad un ambiente minaccioso. In questo senso, l'idea del sistema si configura come l'unione di un contenuto storicista ideale con uno reale oggettivato. Tale rapporto, sottolineato da Wolb Paul nell'opera *Marx versus Savigny* (1978-1979), non fa altro che 'rafforzare' lo storicismo di Savigny, servendosi degli strumenti filosofici di Marx che trasformano la consuetudine in un diritto pensato che viene declinato nell'opera *System des heutigen romischen Rechts*, (Berlino 1840-1849), in cui non è negata la legittimità della legge come funzione chiarificatrice e apportatrice di razionalità nella vita

del diritto. Il potere di trasformazione della realtà a partire da Savigny, si iscrive quindi nel sistema sociale e nella sua stabilizzazione di senso e non più nell'uomo; per questo il diritto positivo a partire da Savigny, è il frutto dell'ambiente all'interno del quale si sviluppa. Il diritto che viene fuori dallo storicismo di Savigny presenta una razionalità che organizza l'azione per mezzo di uno schema in virtù del quale è possibile calcolare il futuro. Il pensiero di Savigny rompe allora con gli schemi della divinità o con le ontologie, per dare spazio alla funzione della ragione organizzatrice di senso, che rappresenta l'acquisizione evolutiva più importante degli ultimi secoli. In questa maniera la filosofia savignyana si iscrive nella 'filosofia della prassi' che si inaugura con la diffusione di uno storicismo realistico espressione delle contraddizioni della *praxis*, le quali sono il frutto delle necessità che vivono nell'ambiente sotto la forma di lotta sociale. Le declinazioni marxiste dello storicismo savignyano sono particolarmente evidenti nella *Introduzione per la critica dell'economia politica* (Marx, 1857) in cui Marx sottopone ad autocritica “la cosiddetta evoluzione storica [che] si fonda in generale sul fatto che l'ultima forma considera le precedenti come semplici gradini che portano a essa”. Ciò significa da una parte rifiutare ogni interpretazione metafisica del mondo, dall'altra comporta la capacità di indicare la direzione in cui il marxismo rompe con la trascendenza. Rispetto a quest'ultimo problema acquista particolare importanza il punto di vista di Gramsci, A. che inaugura il filone di una nuova concezione del mondo, in cui prospera uno storicismo umanista come 'mondanizzazione' del pensiero. Tale posizione viene 'raccolta' dalla filosofia di Savigny quando si apre ad una nuova concezione del mondo, osservato come luogo dell'immanenza, di tutto ciò che 'vive quaggiù' rispetto all'aldilà. In questa maniera, la filosofia apre i suoi confini allo studio empirico della società che deve incitare all'azione, in maniera tale che “da questo stesso mondo, a causa degli antagonismi determinati dal sistema di produzione, nasca un ordine nuovo”⁴³ all'interno del quale la filosofia storicista indica nell'opera di Savigny una forma dell'evoluzione capace di non sminuire il significato esistenzialista del dibattito culturale e di servirsi di esso per indicare l'unità dell'attaccamento alla 'natura dei fatti' che permette di rivolgere attenzione al diritto come “fenomeno storico concreto”⁴⁴. A sostegno di questa posizione nel 1962 Werner Maihofer, nell'opera *Naturrecht oder Rechtspositivismus?* (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1966), individua la via per una nuova fondazione del diritto che andasse al di là di quello naturale e del positivismo giuridico, ponendo fine a quella rigida separazione metodica kantiana tra 'dovere' ed 'essere'. A sostegno di ciò A. Kaufmann scrisse che “il diritto giusto in generale [...] avviene storicamente in un processo che non giunge mai a fine. La voce

storicità, marca nel modo più chiaro il distacco dell'odierna filosofia del diritto, dal pensiero giusnaturalista e positivista⁴⁵. Tale distanza viene accostata alla possibilità di poter vedere in un giurista non più un funzionario, ma una persona capace di 'umanizzare' il diritto, facendo di ciò un vero e proprio *leitmotiv* della scienza giuridica che, partendo dalla riflessione di Savigny che poggia sulla considerazione del diritto come fatto storico, si diffonde in Germania attraverso le opere di Radbruch e Maihofer, per poi trovare fortuna in Italia come “natura del fatto” con A.Baratta. Tutto questo rappresenta in conclusione il punto di arrivo che emerge “dall'attaccamento del popolo alle sue consuetudini, che lentamente si modificano e si adattano reciprocamente; [questo] è un argomento contro l'astrattezza riformatrice dell'illuminismo”⁴⁶.

6. Conclusion

Sono tutti questi motivi per concludere, che fanno della filosofia di Savigny una 'forma dell'evoluzione del diritto e della sua declinazione marxista', la quale non si pone il problema teorico del diritto declinato come gnoseologia della verità, ma è attento a rappresentare le molteplici forme di 'costruzione' di esso, sforzandosi di eludere la questione della contingenza normativa attraverso una filosofia particolarmente attenta ad identificare le necessità logiche e storiche. Questa posizione, come ha sostenuto P. Becchi sulla scia di A. Baratta, manifesta la propria radice normativa non nell'oggetto prodotto, bensì nell'atto stesso, in quella dialettica che costruisce volta per volta oggettività e che la determina in rapporto alla situazione storica. È questo particolare aspetto della filosofia di Baratta che salda il rapporto tra essere e dover essere, tra soggetto e oggetto, sottolineando il carattere 'umano' del diritto che giunge ad esso attraverso tre stadi evolutivi che originano dalla consuetudine, per passare attraverso l'elaborazione della giurisprudenza, sino a giungere alla formulazione in leggi che 'siano degne dell'uomo'. Tutto questo rende evidente il distacco dal giusnaturalismo classico da un lato, mentre dall'altro continua a maturare quella crisi del positivismo giuridico così come si era sviluppato durante il periodo weimariano. Il diritto allora si costruisce nel rapporto complementare tra positivismo e diritto naturale, due fratelli che avevano bisogno l'uno dell'altro. Da questo punto di vista il diritto, a partire dalla filosofia di Savigny, non dipende più dal 'contrattualismo'⁴⁷ delle parti, bensì esso, in quanto creatore di ordine sociale e di giustizia è un'arte. “Ogni teoria giuridica è un'opera d'arte e il sistema del diritto nel suo complesso è un'arte assai nobile e grave. [...] In quanto arti, il diritto e la giurisprudenza sono scopritori di verità sociali, creatori di ordine sociale e giustizia; alle loro costruzioni non

basta la tecnica, ma occorre l'intuizione artistica e il costruito è un'opera d'arte, non già il risultato di una tecnica⁷⁴⁸.

¹ Kuhn, T. *The structure of scientific revolution*, University of Chicago Press, Chicago and London 1962; tr. It. (a cura di) Curago, A. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, ed. Einaudi, Torino 1969.

² Cfr. Luhmann-De Giorgi, *Teoria della società*, ed. FrancoAngeli 1991, cit.p. 244.

³ AA.VV. Miscellanea S.N.S. 190 L494 (Scuola Normale Superiore) collana "Scienza e storia" Popper, Kuhn e le rivoluzioni scientifiche (a cura di) Lefons Chiara, ed. Il Laboratorio, Napoli 2000.

⁴ Ghisalberty, C. *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, ed. Laterza, Roma-Bari 1982; cit.p. 190.

⁵ Sulla genesi delle dottrine storicistiche, cfr. le insuperate pagine di Meinecke, F. *Die Entstehung des Historismus*, Munchen 1936; tr.it. (a cura di) Biscione, M.-Gundolf, C.-Zamboni, G. *Le origini dello storicismo*, ed. Sansoni, Firenze 1954.

⁶ *Ibidem*, cit.p. 196.

⁷ L'idea di 'frattura' quando parliamo dell'opera di Savigny non rappresenta una chiusura rispetto al periodo precedente bensì serve ad indicare il punto in cui si determina un forte attrito tra due o più determinazioni storiche in funzione di un evolucionismo che si aggancia all'idea di uno sviluppo spontaneo delle istituzioni, come nella cultura di *common law* di E.Burke. Una frattura tra due periodi allora implica sempre una comune soluzione; questa è evidente come dottrina del nesso organico delle generazioni, secondo la quale non ci può mai essere una 'barriera invalicabile' tra un periodo e un altro, bensì ogni periodo è presente nel successivo. In questo senso la frattura viene rappresentata come una forma di 'vischiosità' del diritto. Parallelamente a questa forma dell'evoluzione, si affianca quel diritto che originando dalle consuetudini si rielabora per mezzo della giurisprudenza nel corso del tempo. A tal proposito M.Barberis in *L'evoluzione del diritto* sostiene non un rapporto lineare e tantomeno ciclico, bensì un rapporto col tempo 'a zig zag', per cui il diritto si adatta sempre a nuove situazioni, prima regredendo e poi costruendo situazioni giuridiche nuove. Cfr. K.Lorenz, *Der Abbau des Menschlichen* (1983), trad. it. *Il declino dell'uomo*, Mondadori, Milano 1987; le considerazioni di Lorenz valgono anzitutto per l'evoluzione biologica, ma considerano l'evoluzione storico-sociale un caso particolare della precedente: cfr *ivi*, p.49.

⁸Cfr. Rippepe, E. *Giuliano Marini e la storicità del diritto: percorsi interpretativi di filosofia giuridica*; in Archivio di storia della cultura, n. 4; *Storicità del diritto, dignità dell'uomo, ideale cosmopolitico*; ed.Liguori, Napoli 2008, cit.p. 164.

⁹ Giambattista Vico, in riferimento al rapporto tra giurisprudenza e storia che sostiene essere stato alla base anche della evoluzione civile del diritto romano, lo mette in evidenza nelle *Opere filosofiche* dove scrisse: *Fingebant simul credebantque*. Niente come l'espressione di Tacito, esprime con maggior concisione e allo stesso tempo pregnanza uno degli aspetti più importanti ed innovativi della riflessione vichiana, cioè l'attribuzione di un inedito valore epistemologico al mito. La compresenza nei primi uomini di una *corpulentissima fantasia* e di una *robusta ignoranza* ha dato l'avvio a quelle che Vico chiama *favole vere e severe* creazioni della mente umana che, nell'impossibilità di comprendere ciò che si trova di fronte, ricorre all'invenzione, alla finzione. Si espone a questo punto una domanda, secondo cui ci si chiede come può ciò che è stato generato da fantasia e ignoranza, ciò che è frutto dell'invenzione essere vero? Vico rimanda ad un modello di verità che è quello della *sapientia intiera* del verum, del diritto naturale che lavora insieme alla filologia. La formazione della scienza *intiera* necessita del superamento del metodo cartesiano e della sua astrattezza, in considerazione del fatto che l'uomo non si risolve di certo nella pura e semplice ragione, in quanto è anche e insieme senso e fantasia. Secondo Vico, dall'alleanza tra filosofia e filologia, il problema di fondo è quello della costruzione di un diritto universale, di una 'Scienza Nuova' capace di cogliere le fasi fondamentali di sviluppo dell'umanità, in virtù dei principi presenti ed operanti nella mente umana che ne è l'artefice. Questo aspetto dinamico del diritto, viene condotto a mostrare di sé la propria utilità in considerazione del fatto che la vita umana è governata dalle molteplici necessità. Le utilità corrispondono ai bisogni, agli interessi, alle esigenze umane ed in questo senso il diritto diviene misura delle utilità necessarie all'individuo (*suum cuique tribuere*).

¹⁰ *Ibidem*, cit.p. 198.

¹¹ Cfr. G.Solari, *Storicismo e diritto privato*, ed. Giappichelli, Torino 1940; Quaderni Fiorentini, n.9/1980 *Su F.C.von Savigny*, ed. Giuffrè Milano, p. 118 ss.

¹² Il Landrecht (A.L. *Allegemeines Landrecht*) evidenzia la frammentazione dei territori che oggi corrispondono all'area tedesca e austriaca, e partecipa al movimento della codificazione di essi, portandovi un contributo autonomo sui singoli territori. Rispetto all'area francese dove la produzione del diritto è strettamente connessa al movimento politico rivoluzionario, il diritto tedesco è invece legato alle singole consuetudini delle tradizioni popolari.

¹³ L' *Usus Modernus Pandectarum* si sviluppò lungo l'elaborazione dottrinarie del diritto, ovvero di quel diritto che vive nella vita di tutti i giorni, basato sullo studio e la rielaborazione del sistema del cosiddetto *ius commune* romanistico.

¹⁴ Cfr. Treccani online; *Volksgeist* <<spirito popolare>>. Gli esponenti della scuola storica del diritto lo usarono, in contrapposizione al giusnaturalismo che poneva come fonte originaria del diritto la legge naturale, per indicare nello spirito e nel genio di ciascuna nazione il fondamento dell'unico autentico diritto, che sarebbe quello positivo storico dei singoli popoli.

¹⁵ Cfr. Marx, K; *Introduzione per la critica dell'economia politica* (1857); in *Il dibattito sullo storicismo* (a cura di) Bianco, F.; ed. Il Mulino, Bologna 1978; cit.p. 380.

¹⁶ A.F.J.Thibaut-F.C.Savigny, *La polemica sulla codificazione*, (a cura di) G.Marini, ESI, 1992 Napoli.

¹⁷ *Ibidem*, cit.p. 32.

¹⁸ *Ibidem*, cit.p. 36.

¹⁹ Su questo punto cfr. F.C.von Savigny, *Vermischte Schriften*, Berlin 1850, pp. 1-36.

²⁰ Savigny, F.C.von, *System des heutigen romischen Rechts* (1840-1851); tr. it. (a cura di) Scialoja, V. *Sistema del diritto romano attuale*, vol. 1, ed. Unione Tipografico, Torino 1886-1898.

²¹ *Ibidem*, cit.p. 14.

²² *Ibidem*, cit.p. 43

²³ Cfr. Coing H., *Savigny und die deutsche Rechtswissenschaft*, 1979. AA.VV. *Savigny y la ciencia juridica del siglo XIX* (a cura di) Marini G. in *Quaderni Fiorentini X* (1981) pp. 292-300.

²⁴ Vicèn G. F. <<La Escuela historica del Derecho>> *Annales de la Catedra Francisco Suarez*, Granada, n. 18-19, 1978/79.

²⁵ Marini G. *Ibidem*, pp. 296 ss.

²⁶ L'accusa di conservatorismo rivolta a Savigny ed alla scuola storica per intero, è stata infondata perché non prendeva in considerazione il significato evolutivo della scienza del diritto, limitandosi a considerare una scienza astratta, formale e chiusa in una erudizione monastica; una scienza giuridica priva di una etica delle relazioni sociali aveva detto Marx, nonché priva di un raccordo con l'effettiva realtà storico-sociale.

²⁷ Relativamente allo storicismo come costruzione del futuro, cfr. Heinz von Foerster-Bernhard Porksen, *La verità è l'invenzione di un bugiardo*, ed. Meltemi, Roma 1997.

²⁸ Cfr. Savigny, F.C.von, *System des heutigen romischen Rechts* (1840-1851); tr. it. (a cura di) Scialoja, V. *Sistema del diritto romano attuale*, vol. 1, ed. Unione Tipografico, Torino 1886-1898; cit. pp. 1-7, pp. 404-418.

²⁹ Il fatto acquisisce valore all'interno del processo storico che rappresenta, sino al punto di intendere la realtà nella sua intrinseca sistematicità, volta alla formazione di sistemi secondo un principio razionale.

³⁰Dilthey, W. *Einleitung in die Geisteswissenschaften* (1883); tr. it. De Toni, G.A. (a cura di) Demetra, G.B. *Introduzione alle scienze dello spirito*, ed. Bompiani, Firenze 1974, cit.p. 6.

³¹Cfr. De Giorgi, R. *Wahrheit und Legitimation* (1980) tr. it. *Scienza del diritto e legittimazione, con poscritto 1998*, ed. Pensa Multimedia, Lecce 1998.

³²Cfr. *Storicità del diritto, dignità dell'uomo, ideale cosmopolitico*, in Archivio di storia della cultura, Quaderni, n.4; ed. Liguori, (a cura di) N. De Federicis-C.Palazzolo, cit.p. 19.

³³ Tessitore, F. *Giuliano Marini, la scuola storica e lo storicismo*, in Archivio di storia della cultura, "Storicità del diritto, dignità dell'uomo, ideale cosmopolitico" (a cura di) C.Palazzolo-N. De Federicis, ed. Liguori, Pisa 2006, p.21.

³⁴Cfr. Lorenz, K. *Der Abbau des Menschlichen*, 1983; tr. it. (a cura di) Casalegno, A. *Il declino dell'uomo*, ed. Mondadori, Milano 1984.

³⁵Cfr Krawietz, W. *Identität oder Einheit des Rechtssystems? Grundlagen der Rechtsordnung in rechts-und gesellschaftstheoretischer Perspektive*, in *Rechtstheorie*, 1985 (16), pp 269 e 276-277.

³⁶R. De Giorgi-Magnolo, *Mondi della società del mondo*, ed. Pensamultimedia, Lecce 2005.

³⁷Savigny, *Op. cit.* vol I, pp.134.

³⁸ Schiavone, A. *Storiografia giuridica e apologia del diritto moderno*, in "Democrazia e Diritto", XIII, 2, 1973, pp. 65-86.

³⁹ F.C. von Savigny, *Vermischte Schriften*, Berlin 1850, vol.I, p. 113.

⁴⁰Piovani, P. *Dommatica, teoria generale e filosofia del diritto*, in "Atti del VI congresso nazionale di filosofia del diritto, Pisa 1963".

⁴¹Cfr. Wieacker F., *Wandlungen im Bilde der historischen Rechtsschule*, Karlsruhe, Muller 1967.

⁴²Cfr. *Quaderni Fiorentini*, n.9/1980, p. 161.

⁴³Cfr. Gramsci, A. *Sul fascismo*, ed. Riuniti, Roma 2012.

⁴⁴Cfr. Ripepe, E. *Giuliano Marini e la storicità del diritto: percorsi interpretativi di filosofia giuridica*; in Archivio di Storia della cultura, n.4; *Storicità del diritto, dignità dell'uomo, ideale cosmopolitico*, (a cura di) Palazzolo-De Federicis; ed. Liguori, Napoli 2008; cit. p. 162.

⁴⁵*Ibidem*, cit.p. 169.

⁴⁶*Ibidem*.

⁴⁷Cfr. AA.VV. *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna*, (a cura di) Duso, G. ed. FrancoAngeli, Milano 1993.

⁴⁸Cfr Houriou, M. *Teoria dell'istituzione e della fondazione*, (a cura di) Widar Cesarini Sforza, ed. Giuffrè, Milano 1967.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA.VV. Miscellanea S.N.S. 190 L494 (Scuola Normale Superiore) collana 'Scienza e storia', *Popper, Kuhn e le rivoluzioni scientifiche*, (a cura di) Lefons Chiara, ed. Il Laboratorio, Napoli.
- Althusser, L. *Per Marx*, ed. Riuniti, Roma 1967.
- Barberis, M. *L'evoluzione nel diritto*, ed. Giappichelli, Torino 1997.
- De Giorgi, R. *Wahrheit und Legitimation* (1980) tr. it. *Scienza del diritto e legittimazione, con poscritto 1998*, ed. Pensa Multimedia, Lecce 1998.
- De Giorgi, R.-Magnolo, S. *Mondi della società del mondo*, ed. Pensa Multimedia, Lecce 2005.
- Dilthey, W. *Einleitung in die Geisteswissenschaften* (1883); tr. it. De Toni, G.A. (a cura di) Demetra, G.B. *Introduzione alle scienze dello spirito*, ed. Bompiani, Firenze 1974.
- Ghisalberti, C. *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, ed. Laterza, Bari-Roma 1982.
- Heinz von Foerster-Bernhard Porksen, *La verità è l'invenzione di un bugiardo*, ed. Meltemi, Roma 1997.
- Houriou, M. *Teoria dell'istituzione e della fondazione*, (a cura di) Widar Cesarini Sforza, ed. Giuffrè, Milano 1967.
- *Il dibattito sullo storicismo*, (a cura di) Bianco, F. ed. Il Mulino, Bologna 1978.
- Kuhn, T. *The structure of scientific revolution*, University of Chicago Press, Chicago and London 1962; tr. It. (a cura di) Curago, A. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, ed. Einaudi, Torino 1969.
- Lorenz, K. *Der Abbau des Menschlichen*, 1983; tr. it. (a cura di) Casalegno, A. *Il declino dell'uomo*, ed. Mondadori, Milano 1984.
- Luhmann-De Giorgi, *Teoria della società*, ed. FrancoAngeli, Milano 1991.
- Luhmann, N. *Ausdifferenzierung des Rechts. Beitrage zur Rechts-soziologie und Rechtstheorie*, ed. Suhrkamp, Frankfurt 1981; tr. it. (a cura di) De Giorgi, R.-Silbernagl, M. *La differenziazione del diritto. Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto*, ed. Il Mulino, Bologna 1990.
- Marini, G. *Savigny y la ciencia juridica del siglo XIX*; in *Annales de la cathedra Francisco Suarez*, (1978-79) n. 18-19; in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, X (1981).
- Meinecke, F. *Die Entsehung des Historismus*, Munchen 1936; tr.it. (a cura di) Biscione, M.-Gundolf, C.-Zamboni, G. *Le origini dello storicismo*, ed. Sansoni, Firenze 1954.
- Piovani, P. *Dommatica, Teoria generale e filosofia del diritto*, in "Atti del VI congresso nazionale di filosofia del diritto", Pisa 1963.
- *Quaderni Fiorentini, per la storia del pensiero giuridico moderno, Su Federico Carlo di Savigny*, n.9/1980; Giuliano, M. *Il rapporto Savigny-Hegel nella storiografia recente*, ed. Giuffrè, Milano 1980.
- Ripepe, E. *Giuliano Marini e la storicità del diritto: percorsi interpretativi di filosofia giuridica*; in *Archivio di Storia della cultura*, n.4; *Storicità del diritto, dignità dell'uomo, ideale cosmopolitico*, (a cura di) Palazzolo-De Federicis; ed. Liguori, Napoli 2008; cit. p. 162.
- Savigny, F.C.von, *Vermischte Schriften*, (Scritti vari); vol. 5, Berlin 1850.

- Savigny, F.C.von, *System des heutigen romischen Rechts* (1840-1851); tr. it. (a cura di) Scialoja, V. *Sistema del diritto romano attuale*, vol. 1, ed. Unione Tipografico, Torino 1886-1898.
- Scarpelli, U. *Esistenzialismo e marxismo, saggio sulla giustizia*, ed. Taylor, Torino 1968-3ed.
- Schiavone, A. *Storiografia giuridica e apologia del diritto moderno*, in “Democrazia e Diritto”, XIII, n.2/1973.
- Solari, G. *Storicismo e diritto privato*, ed. Giappichelli, Torino 1940.
- Tessitore, F. *Giuliano Marini, la scuola storica e lo storicismo*, in Archivio di storia della cultura, “*Storicità del diritto, dignità dell'uomo, ideale cosmopolitico*” (a cura di) Palazzolo, C.-De Federicis, N., ed. Liguori, Pisa 2006.
- Thibaut, A.F.J.-Savigny, F.C. *La polemica sulla codificazione*, (a cura di Marini, G.) ed. Scientifiche Italiane, Napoli 1992.
- Vicèn G. F. <<La Escuela historica del Derecho>>; Marini, G. <<Savigny y la ciencia juridica del sieclo XIX>> in *Annales de la Catedra Francisco Suarez*, Granada, n. 18-19, 1978/79.
- Vico, G. *Opere filosofiche*, intr. di Badaloni, N. (a cura di) Cristofolini, P. ed. Sansoni, Firenze 1971.
- Wolb, P. *Marx versus Savigny*; in *Op. cit.*, n. 18-19, 1978/79, cit. pp. 243-269.